



COMUNE DI NOLI
Provincia di Savona

AREA SERVIZI GENERALI
Ufficio Servizi Sociali
Piazza Milite Ignoto, 6
Tel. 019/749.95.23 – fax 019/749.95.42

**FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN
LOCAZIONE - LEGGE 9/12/1998 n. 431 - Art. 11**

IL CAPOAREA SERVIZI GENERALI

VISTI:

- le procedure per l'assegnazione del Fondo Nazionale per il sostegno alle locazioni – Legge 03/12/1998 n. 431 art. 11 e Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 07/06/1999;
- le indicazioni contenute la Delibera regionale n 591 del 1 Giugno 2011 , pubblicata sul B.U.R n . 23 (parte II) , con la quale è stato approvato il bando 2011 (relativo all'annualità 2010) ;
- le disposizioni e criteri attuativi del Fondo Sociale Affitti approvate con la suddetta deliberazione regionale;

EMANA

IL PRESENTE BANDO IL QUALE STABILISCE I REQUISITI DEI CONDUTTORI DI ALLOGGI E DISCIPLINA LE PROCEDURE E LE MODALITA' PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI AL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 9/12/1998 n. 431.

ARTICOLO 1

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione primaria, **titolari di un contratto di locazione registrato**. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza esclusiva. Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relative ad alloggi di edilizia residenziale pubblica o ad alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni superiori a 8.400,00= euro.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.** Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 6 marzo 1998 n. 40.
- **residenza anagrafica nel Comune di Noli**
- **titolarità** di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 o con superficie utile netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq. per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- **non titolarità**, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, **dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale**, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla dgr n. 1202 del 10/11/2006 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- **non titolarità**, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, **di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale** il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio – incrementato del 20% – degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune che ha emanato il bando (€.)
- **non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà**, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici.
- **valore dell'ISE** (Indicatore Situazione Economica), riferito al predetto nucleo familiare, non superiore a **€ 31.080,00=**;
- **valore dell'ISEE-fsa** (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il Fondo sociale affitti) del nucleo familiare, come definito al successivo articolo 2, non superiore a **€ 17.650,00=**;
- **ammontare del canone indicato nel contratto di locazione** (comprensivo degli aggiornamenti ISTAT e al netto degli oneri accessori), la cui incidenza (I-max) rispetto al valore dell'ISE-fsa (Indicatore Situazione Economica per il Fondo sociale affitti) **non sia inferiore alle percentuali di seguito indicate nell'ambito della corrispettiva fascia dell'ISEE-fsa:**

Fascia	I max (CL/ISEfsa)	ISEEfsa
A	12,0%	<= 4.160
B	13,5%	4.161 – 5.220
C	15,0%	5.221 – 6.240
D	16,5%	6.241 – 7.250
E	18,0%	7.251 – 8.320
F	19,5%	8.321 – 9.330
G	21,0%	9.331 – 10.400

H	22,5%	10.401 – 11.410
I	24,0%	11.411 – 12.420
L	25,5%	12.421 – 14.500
M	27,0%	14.501 – 17.650

- **effettivo sostenimento** da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente immigrato, dichiara altresì se alla data della domanda è in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Liguria, ai sensi dell'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133.

In caso di reiterazione della domanda (già presentata per l'annualità precedente), è possibile presentare un'istanza semplificata ovvero una integrazione, laddove i soli cambiamenti intervenuti riguardano l'aggiornamento dell'ISEEfsa e il canone effettivamente sostenuto (ricevute di pagamento), mentre restano inalterati tutti i rimanenti dati (contratto di locazione, componenti del nucleo, non titolarità di alloggio adeguato ecc..).

ARTICOLO 2

L'indicatore della situazione economica per il Fondo sociale affitti, denominato ISEfsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs. 130/2000 e DPCM n. 242/2001) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.Lgs. 31/03/98, n. 109).

Ai fini della predetta determinazione non si applica tuttavia la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'articolo 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/01.

La determinazione dell'ISEfsa risulta quindi dalla seguente formula:

$\text{ISEfsa} = (\text{ISE} + \text{canone originariamente detratto})$

Ne consegue la determinazione dell'ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti) secondo la seguente formula:

$\text{ISEEfsa} = \text{ISEfsa} / \text{coeff. nucleo fam. o PSE (Parametro Scala di Equivalenza)}$

Ai sensi dell'art 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta una dichiarazione ISEE aggiornata ai redditi percepiti nell'anno precedente.

Il canone sopportabile (CS) è il prodotto tra il valore ISEfsa del nucleo familiare richiedente e l'Incidenza massima ammissibile (I-max) definita dalla tabella di cui al precedente articolo 1:

$CS =$	$(ISEfsa \times I_{max})$
--------	---------------------------

Il contributo (CT) è definito come differenza tra canone di locazione (CL) e canone sopportabile (CS), rapportato al numero di mesi (N) di onere effettivo, arrotondato all'unità superiore:

$CT =$	$[(CL - CS) / 12] \times N$
--------	-----------------------------

Ai fini del calcolo del canone sopportabile (CS), sono stabiliti i seguenti casi di rideterminazione del valore dell'ISEfsa del nucleo familiare richiedente:

- se il canone sostenuto è minore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore alla somma del canone stesso più 5.000,00= euro, l'ISEfsa viene virtualmente considerata uguale a tale somma.
- se il canone sostenuto è maggiore di 5.000,00= euro e l'ISEfsa è inferiore al doppio del canone stesso, l'ISEfsa viene considerata uguale al doppio del canone sostenuto.

I limiti massimi di contributo concedibili dai comuni, sono i seguenti:

	Contributo massimo ammissibile
Fasce A – H	Euro 3.100,00
Fasce I – M	Euro 2.350,00

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 450,00= euro.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

ARTICOLO 3

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella apposita domanda di assegnazione del contributo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il richiedente immigrato, dichiara altresì se alla data della domanda è in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Liguria, ai sensi dell'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n.133. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione

ARTICOLO 4

Le domande di assegnazione, debitamente compilate e sottoscritte dai richiedenti, dovranno essere presentate presso l' Ufficio Servizi Sociali dal **13/07/2011** al **13/08/2011** nei giorni di

lunedì –mercoledì-venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Saranno escluse d'ufficio le domande non ammissibili per carenza di requisiti, non regolari, incomplete, contraddittorie o che in base ai controlli sopra effettuati risulteranno non veritiere. Della esclusione sarà data comunicazione agli interessati mediante raccomandata postale.

ARTICOLO 5

Il Comune di Noli verificherà la regolarità delle domande presentate e provvederà alla formazione della graduatoria, seguendo le indicazioni regionali del Dipartimento Tutela dell'Ambiente ed Edilizia – Servizio Edilizia Abitativa e Scolastica.

Al termine della raccolta delle domande verrà stilato un unico elenco di beneficiari ammessi.

ARTICOLO 6

Nel caso in cui i fondi trasferiti al Comune dalla Regione non fossero sufficienti a soddisfare tutto il fabbisogno, si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi ammessi .

ARTICOLO 7

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di giorni 15.

ARTICOLO 8

1) Sulle dichiarazioni patrimoniali presentate il Comune, in coerenza con le vigenti Linee Guida regionali, effettuerà controlli avvalendosi di informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, ovvero dei Comandi territoriali della Guardia di Finanza.

2) Le verifiche su quanto dichiarato saranno operate su un campione, ottenuto mediante sorteggio, corrispondente alla percentuale del 10% su tutti gli aventi diritto al contributo.

ARTICOLO 9

Per ogni informazione o chiarimento in merito alle procedure oggetto del presente bando , gli interessati si potranno rivolgere all'Ufficio Servizi Sociali con il seguente orario: **lunedì-mercoledì- venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.**

Noli 08/07/2011

IL CAPOAREA SERVIZI GENERALI
Dott. Danilo BRUNO

ALLEGATI:

1. Modulo Domanda (Modello A)
2. Monitoraggio condizione abitativa (Modello B)